Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 28 maggio 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**	In ITALIA. Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**	Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1958.

Conferma del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956. n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno approvato con decreto Ministeriale del 28 dicembre 1956;

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1952, con il quale l'avv. Arturo Frinzi venne confermato presidente, il comm. Giuseppe Bovo ed il cav. uff. Fioralpino Chiodi vennero nominati vice presidenti della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, scadono di carica con l'approvazione del bilancio 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il gr. uff. avv. Arturo Frinzi, il comm. Giuseppe Bovo ed il cav. uff. Fioralpino Chiodi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(2731)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Parco della Rimembranza, sita nell'ambito del comune di Santa Maria a Monte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 febbraio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Parco della Rimembranza, sita nell'ambito del comune di Santa Maria a Monte;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Santa Maria a Monte;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, costituisce un caratteristico insieme avente valore estestico e tradizionale;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Santa Maria a Monte, così delimitata: partendo dal ponte del canale Usciana, sulla strada che unisce la località Ponticelli di Sotto con Santa Maria a Monte e si svolge verso sud-ovest lungo il canale medesimo per un chilometro e 200 metri; volge poi in direzione nord ovest sino a raggiungere a quota 17 la strada di sottomonte presso la casa Melani; di qua, con una leggera curvatura lungo la strada medesima, procede in direzione nord per circa 800 metri attraverso le colline sino a raggiungere il quadrivio delle strade prossime alla villa Matteoli, oggi Salicotta, che resta inclusa nel perimetro. Da questo incrocio lo svolgimento procede in direzione nord est, in modo rettilineo, per circa 650 metri, sino all'Oratorio di San Sebastiano posto ad un altro incrocio di strade conducenti a Santa Maria a Monte. Da questo punto (situato in corrispondenza della porta dell'Oratorio medesimo), il perimetro procede verso nord, lungo la strada che al detto Oratorio conduce alla villa Boccaccio per circa 200 metri, e di qui si svolge, in direzione sud est, nord-est, est e sud est, seguendo, in modo curvilineo, l'andamento tortuoso del rio di Capilato sino a raggiungere la strada di sottomonte presso il Casone, e di qui, sempre in direzione sud est, prosegue, in modo rettilineo, fino a raggiungere la strada parallela al canale Usciana; di qua, in direzione sud ovest, prosegue ancora fino a raggiungere, a quota 20, il punto di partenza, sul ponte del detto canale presso la località Ponticelli di Sotto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Santa Maria a Monte provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 maggio 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Adunanza del giorno 28 *febbraio* 1957

(*Omissis*)

Prende la parola il presidente per spiegare ai convenuti le ragioni che hanno indotto la Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa ad invocare l'intervento del Ministero della pubblica istruzione nella dibattuta questione dell'abbattimento del Parco della Rimembranza a Santa Maria a Monte.

Già da tempo il sindaco del Comune aveva chiesto l'autorizzazione al taglio del suddetto parco per costruirvi case per lavoratori, adducendo a giustificazione il cattivo stato delle piante di cipresso Poichè la Soprintendenza potè constatare non solo che le piante sono in buone condizioni, ma che esse costituiscono, nel complesso panoramico formato dal caratteristico centro di Santa Maria a Monte, una nota di verde di gradevole aspetto meritevole di essere conservata, venne chiesto, come già detto, l'intervento del Ministero che, con telegramma del 30 gennaio 1958, emise, nei confronti del sindaco di Santa Maria a Monte, l'ordine di divieto del taglio dei cipressi costituenti il Parco della Rimembranza, ai sensi dell'art 8 della legge 29 giugno 1939, n 1497, per la protezione delle bellezze naturali.

La Commissione ora, come già altre volte avvenuto in analoghe circostanze, deve pronunciarsi in senso favorevole o meno all'imposizione del vincolo nella località suddetta, come prescritto dall art 19 del regolamento 3 giugno 1940, n 1357

Tutti i presenti si dichiarano favorevoli al vincolo della zona, ritenendo che debba esserne conservato il caratteristico aspetto, lasciando intatta la collina con il vecchio centro, senza tuttavia ostacolare il naturale ampliamento del paese che avverrà in pianura, con maggiori possibilità e comodità per gli abitanti

Il sindaco di Santa Maria a Monte esprime invece parere contrario,

La Commissione pertanto:

Affermata l'opportunità di conservare e tutelare da ogni possibile manomissione il centro di Santa Maria a Monte, caratteristico ed unico nella zona per la sua posizione elevata;

Riconosciuta in particolare la necessità di salvare dall'abbattimento un gran numero di bellissime piante di cipresso che formano il Parco della Rimembranza e dànno colore e bellezza al complesso panoramico da tutelare,

Considerato che il naturale sviluppo del paese deve necessariamente avvenire in pianura dove numerose aree sono disponibili,

Visto l'art 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n 1497, per la protezione delle bellezze naturali, e riconosciuti al centro di Santa Maria a Monte e alla zona che lo circonda, quei cospicui caratteri di bellezza, particolari ad un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale,

Visto l'art. 19 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Delibera:

di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pisa, ai sensi dell'art 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n 1497, il centro di Santa Maria a Monte ed una zona ad esso circostante, secondo i seguenti confini, segnati in rosso nell'allegata carta topografica in scala da 1 a 25 000

Il perimetro della zona da sottoporre a vincolo inizia al ponte del canale Usciana, sulla strada che unisce la località Ponticelli di Sotto con Santa Maria a Monte e si svolge verso sud-ovest lungo il canale medesimo per un chilometro e 200 metri, volge poi in direzione nord ovest sino a raggiungere a quota 17 la strada di sottomonte presso la casa Melani, di qua con una leggera curvatura lungo la strada medesima, procede in direzione nord per circa 800 metri attraverso le colline sino a raggiungere il quadrivio delle strade prossime alla villa Matteoli, oggi Salicotta, che resta inclusa nel perimetro

Da questo incrocio lo svolgimento procede in direzione nord-est, in modo rettilineo, per circa 650 metri, sino all'Oratorio di San Sebastiano posto ad un altro incrocio di strade conducenti a Santa Maria a Monte Da questo punto (situato in corrispondenza della porta dell Oratorio medesimo), il perimetro procede verso nord, lungo la strada che dal detto oratorio conduce alla villa Boccaccio per circa 200 metri, e di qui si svolge, in direzione sud est, nord est, est e sud-est, seguendo, in modo curvilineo, l'andamento tortuoso del rio di Capilato sino a raggiungere la strada di sottomonte presso il Casone, e di qui, sempre in direzione sud-est, prosegue, in modo rettilineo, fino a raggiungere la strada parallela al canale Usciana; di qua, in direzione sud-ovest, prosegue ancora fino a raggiungere, a quota 20, il punto di partenza, sul ponte del detto canale presso la località Ponticelli di Sotto.

Il presidente: EZIO TONGIORGI

Il segretario. MAURO TOSI Vera

(2694)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 23253 in data 6 maggio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del sig. Glieca Adelmo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (C.I.S.L.) con il sig. Caracciolo Luigi:

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Caracciolo Luigi è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Glieca Adelmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1958

Il Ministro: GUI

(2696)

ORDINANZA MINISTERIALE 21 maggio 1958.

Iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante, insegnante tecnico-pratico e tecnico non di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria del Territorio di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;

Ordina:

CAPO I

REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE
NEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI

TITOLO I

Personale insegnante

§ 1. — Ai posti di ruolo speciale transitorio che saranno reperiti, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 248, nelle scuole statali di istruzione secondaria del Territorio di Trieste, possono essere assegnati, in base a graduatorie di merito, distinte per insegnamento, gli insegnanti non di ruolo che, in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio di Trieste, abbiano, alla data del 20 aprile 1958, prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, posteriormente al 1° ottobre 1948, nelle predette scuole o in quelle con lingua di insegnamento italiana nella zona dello stesso Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia.

Il periodo di servizio sopraindicato, prestato posteriormente al 1° ottobre 1948, è ridotto:

a) a due anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi;

b) a un anno, per coloro che siano vincitori di concorsi a cattedre di ruolo ordinario compresi nella graduatoria ad esaurimento, ovvero siano forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami o di abilitazione per l'insegnamento relativo al ruolo speciale transitorio nel quale chiedono di essere iscritti.

§ 2. — Alle condizioni stabilite nel precedente paragrafo possono chiedere l'iscrizione negli anzidetti ruoli speciali transitori sia i professori di ruolo ordinario titolari di cattedre delle scuole d'istruzione secondaria del Territorio di Trieste, sia i professori di ruolo speciale transitorio nominati ai posti reperiti nel detto Territorio di Trieste dalla Amministrazione anglo-americana, in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i quali aspirino ad un posto diverso dalla cattedra o dal posto di ruolo speciale transitorio attualmente occupato. Il posto cui si aspira è diverso quando la relativa classe di concorso non sia la stessa di quella della cattedra o del posto di ruolo speciale transitorio di cui si è titolari.

Le cattedre o i posti lasciati vacanti nel ruolo di provenienza sono messi a disposizione degli aspiranti compresi nelle graduatorie dei corrispondenti ruoli speciali transitori del Territorio di Trieste.

§ 3. — Non possono chiedere l'iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante del Territorio di Trieste, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, dell'art. 85 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 e dell'art. 19 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che:

1) siano stati radiati dall'albo professionale;

2) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 6 dell'art. 16 della citata legge 19 marzo 1955, n. 160;

3) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 5 del richiamato art. 16 nel caso che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al successivo paragrafo 5, non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sanzione stessa.

Non possono altresì aspirare all'iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui sopra coloro i quali:

a) occupino un qualsiasi altro posto di ruolo nella pubblica Amministrazione;

b) abbiano superato, all'atto dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 248, il limite massimo di età stabilito dalle norme vigenti per il collocamento a riposo dei professori di ruolo ordinario, ovvero, se insegnanti che non siano in servizio continuativo nelle scuole secondarie statali del Territorio di Trieste dal 1° ottobre 1955, lo superino entro il 30 settembre 1958.

Titolo II
Personale insegnante tecnico-pratico e tecnico

§ 4. — Ai posti di ruolo speciale transitorio di insegnante tecnico-pratico e del personale tecnico che saranno reperiti, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 248, nelle scuole statali di istruzione media tecnica del Territorio di Trieste possono essere assegnati in base a graduatorie di merito, distinte per tipo di scuola e, per le scuole e gli istituti tecnici, anche per specializzazioni, gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico non di ruolo che risultino in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio di Trieste ed abbiano prestato, alla data del 20 aprile 1958, almeno tre anni di servizio anche non continuativo posteriormente al 1° ottobre 1948 nelle predette scuole o in quelle con lingua di insegnamento italiana della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia.

Detto periodo di servizio, prestato posteriormente al 1° ottobre 1948, è ridotto: a due anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi; a un anno, per coloro che siano forniti di idoneità conseguita in concorso per esami relativo al posto di ruolo speciale transitorio cui chiedono di essere iscritti.

L'iscrizione nei ruoli speciali transitori, di cui al presente paragrafo, non può essere chiesta da coloro che occupino in qualsiasi altro posto di ruolo nella pubblica Amministrazione o siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari dagli impieghi in amministrazioni dello Stato o che abbiano superato, all'atto dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 248, il limite massimo di età stabilito dalle norme vigenti per il collocamento a riposo del corrispondente personale di ruolo.

CAPO II
MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI

Titolo I
Presentazione delle domande, termine e documentazione

§ 5. — Ai fini dell'iscrizione gli aspiranti devono presentare domanda, redatta su carta legale da L. 200, al Ministero della pubblica istruzione - Servizio ruoli speciali transitori, piazza B. Cairoli, 3, Roma, entro 45 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza.

Non saranno prese in esame le domande presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato o che non siano state corredate, entro il termine stesso, dei documenti richiesti. La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda l'aspirante, se insegnante, deve indicare il ruolo speciale transitorio in cui chiede di essere iscritto e, in via subordinata per l'ipotesi che non possa ottenere l'iscrizione in tale ruolo per mancanza o insufficienza di posti reperiti, in ordine di preferenza, altri ruoli speciali transitori ivi compresi quelli relativi ad insegnamenti affini, nei quali chiede parimenti di essere iscritto, ferma restando la condizione che, per questi ultimi, risultino reperiti i posti.

Il personale insegnante tecnico pratico e tecnico deve indicare il ruolo speciale transitorio relativo ai posti reperiti nel grado e tipo di scuola in cui presta servizio e, per l'ipotesi di insufficienza di tali posti, in ordine di preferenza, altri ruoli speciali transitori relativi a posti reperiti in scuole di istruzione tecnica di diverso tipo o grado nei quali chiede parimenti di essere iscritto.

Nella domanda l'aspirante deve altresì dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate;

4) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) e alla lettera *a*) del precedente paragrafo 3 ovvero, per il personale insegnante tecnico pratico e tecnico, nelle condizioni di cui all'ultimo capoverso del precedente paragrafo 4;

6) il recapito preciso. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato.

La domanda deve essere infine datata e firmata. La firma deve essere autenticata, per coloro che non siano in servizio, dal notaio o dal segretario comunale, per gli altri, dal capo d'istituto o, per gli insegnanti, gli insegnanti tecnico pratici e il personale tecnico della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, dal provveditore agli studi di Trieste.

L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare, anche dopo l'iscrizione nei ruoli speciali transitori, eventuali provvedimenti di esclusione.

Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di residenza nel Territorio di Trieste;

c) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale l'aspirante chiede l'iscrizione. I titoli validi per tale iscrizione sono quelli indicati, per ciascuna classe di esame di abilitazione, nella tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, con il quale è stato approvato il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, nonchè, per gli insegnamenti conferiti per incarico di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, quelli indicati nello stesso articolo per ognuno degli insegnamenti predetti. Il personale insegnante tecnico-pratico e tecnico deve essere fornito del titolo di studio valido per l'ammissione ai corrispondenti concorsi a posto di ruolo ordinario previsti:

a) dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840 e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, per gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica;

b) dalla legge 22 aprile 1932, n. 490 e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, per gli insegnanti tecnico-pratici dei corsi e delle scuole secondarie di avviamento professionale.

Coloro per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 aprile 1932, n. 490, all'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 e dell'art. 5, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, saranno ammessi con riserva; il prescritto parere del Consiglio superiore sulla validità dei titoli di studio integrati da quelli di preparazione e di servizio professionale, sarà chiesto dal Ministero della pubblica istruzione.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio per il personale insegnante tecnico-pratico e tecnico che, alla data del 20 aprile 1958, abbia prestato servizio per almeno sette anni scolastici, anche non consecutivi, nel posto al quale aspira, e documenti di aver dimostrato, con attestazione rilasciata dal competente capo di istituto, durante tale periodo, particolare competenza e perizia;

c) certificato o se del caso più certificati di servizio dai quali risulti che l'aspirante ha prestato il servizio minimo richiesto dai precedenti paragrafi 1 e 4. Per la validità di ciascun anno di servizio l'insegnamento deve essere stato prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dall'ordinamento vigente nel tempo per il conferimento degli incarichi e delle supplenze e per un periodo sufficiente in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive. Il periodo di interruzione del servizio dovuta a misure adottate nei confronti degli aspiranti per la loro attività politica sarà considerato come effettivo servizio scolastico.

Tutti i certificati sopra indicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1957. I certificati di cui alle lettere *a*) e *b*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza.

§ 6. — Coloro che hanno titolo alla riduzione ad anni due del servizio minimo prescritto devono altresì presentare:

i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale del 1922, in carta bollata da L. 100;

coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 487 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. del 18 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra;

i partigiani combattenti, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma,

il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 518;

i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta della liberazione, e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestante la qualifica di invalido, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta;

i mutilati ed invalidi per causa di servizio il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali, ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948;

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti per i fatti di guerra di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, e gli orfani di caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 100 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, su carta bollata da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

i congiunti dei caduti, mutilati ed invalidi per servizio debbono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'Amministrazione dalla quale il caduto, il mutilato o l'invalido dipendeva o dipende, da cui risulti che la morte, la mutilazione o l'invalidità è dipesa da causa di servizio.

§ 7. — Coloro che hanno titolo alla riduzione ad un anno del servizio minimo prescritto devono presentare il certificato del titolo di idoneità o di abilitazione. Coloro che non dispongono di tale certificato ne faranno richiesta entro il termine indicato nel precedente paragrafo 5 con istanza in carta legale da L. 200 all'Ufficio concorsi scuole medie del Ministero, chiedendone altresì la trasmissione d'ufficio al Servizio ruoli speciali transitori, piazza Benedetto Cairoli, 3, Roma. A tale istanza, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione nella domanda di iscrizione nei ruoli speciali transitori, dovranno essere unite tante marche da bollo semplice da L. 100 ciascuna, quanti sono i certificati di cui si chiede il rilascio.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente paragrafo 5 gli aspiranti attualmente in servizio di ruolo ordinario, o speciale transitorio negli istituti di istruzione secondaria statali del Territorio di Trieste.

§ 8. — La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente paragrafo 5 comporta l'esclusione dall'iscrizione nei ruoli speciali transitori. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegnerà all'aspirante, per la regolarizzazione, un termine non superiore a 15 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Tali documenti non sono restituiti agli aspiranti che accettino la nomina nei ruoli speciali transitori. Agli altri aspiranti la restituzione sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che gli aspiranti, con apposita istanza in carta legale, non dichiarino di non aver nulla da eccepire in ordine alla mancata iscrizione nei ruoli speciali transitori.

§ 9. — I titoli che l'aspirante intende far valere ai fini dell'assegnazione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione di cui al successivo paragrafo devono essere prodotti in allegato alla domanda di cui al precedente paragrafo 5.

Scaduto il termine stabilito nell'anzidetto paragrafo 5 non saranno accettati titoli o pubblicazioni o parte di questi nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa che ad altra Amministrazione.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Valgono, a tal fine, le seguenti norme:

1) i certificati delle abilitazioni o idoneità (con voto rispettivo) conseguite in concorsi-esami di Stato, possono essere prodotti in originale oppure in copia autentica;

2) i certificati scolastici, sia che si riferiscano al servizio minimo richiesto per aver titolo all'inclusione nelle graduatorie di merito, sia che si riferiscano a tutti gli altri servizi utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla richiamata tabella di valutazione, devono indicare esattamente l'insegnamento impartito, la data di inizio e cessazione del servizio nell'anno scolastico al quale si riferiscono. Quelli relativi agli anni scolastici 1945-46 in poi, rilasciati da scuole statali di istruzione secondaria, devono contenere la indicazione della qualifica. Qualunque servizio scolastico prestato anteriormente all'anno scolastico 1945-46 non può essere preso in considerazione se il relativo certificato non rechi la dichiarazione del capo d'istituto che esso sia stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando dagli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole » purchè contengano tutti gli altri dati sopra indicati. Nei casi in cui i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti e di altri eventuali elementi in suo possesso.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle

precisazioni di cui sopra, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato « senza demerito » in classi o corsi che godevano già il riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto di concessione del riconoscimento stesso: la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni. Per i certificati rilasciati dai provveditori agli studi sono pure richieste tutte le anzidette indicazioni. Per i professori di ruolo è sufficiente lo stato di servizio (fornito di bollo da L. 200) rilasciato dalla competente direzione generale del Ministero della pubblica istruzione, debitamente aggiornato.

Gli insegnanti non di ruolo delle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall'Italia e gli insegnanti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare le sedi di insegnamento all'estero o la residenza di confine possono, avvalendosi delle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate a tempo indeterminato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, documentare il proprio servizio in modo diverso da quello sopra prescritto purchè i documenti sostitutivi da essi esibiti possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per la valutazione. A tal fine si consente che i sopra specificati insegnanti, sempre nel termine di 45 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, presentino per il successivo inoltro al Ministero della pubblica istruzione - Servizio ruoli speciali transitori, piazza B. Cairoli, 3, Roma, la domanda corredata dei documenti richiesti dai precedenti paragrafi, al provveditore agli studi di Trieste, il quale avrà cura dopo aver compiuto, ove occorra, i necessari accertamenti, di apporre in calce alla documentazione esibita in forma diversa da quella prescritta, un visto di attendibilità ovvero di far risultare i motivi della eventuale mancata apposizione di tale visto. La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà in tal caso accertata dal bollo di arrivo al Provveditorato di Trieste;

3) i disegni e le pitture devono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta. Le opere manoscritte e dattilografate non saranno prese in considerazione;

4) per l'assegnazione dei punteggi previsti per le « valutazioni speciali »:

a) i decorati al valor militare o croce di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, gli ex combattenti della guerra 1915-1918, coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni della legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre le relative attestazioni nei modi stabiliti dal precedente paragrafo 6.

b) i reduci dalla deportazione devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

c) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

TITOLO II

Formazione delle graduatorie e assegnazione dei posti

§ 10. — Le graduatorie di merito di cui ai precedenti paragrafi 1 e 4 saranno compilate dalle Commissioni giudicatrici, costituite nei modi indicati dall'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 248, in base alla valutazione dei titoli prodotti dai singoli aspiranti. Tale valutazione sarà effettuata con l'attribuzione dei punteggi stabiliti dalla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, riportata in allegato alla presente ordinanza con gli opportuni aggiornamenti. Per il personale insegnante tecnico-pratico e tecnico la valutazione sarà effettuata con la attribuzione dei punteggi stabiliti dalla apposita tabella pure annessa alla presente ordinanza.

A parità di condizioni si applicano i criteri di precedenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine gli aspiranti debbono comprovare con attestati prodotti unitamente alla domanda l'eventuale possesso di tali requisiti tenendo presente che hanno titolo di precedenza, nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

§ 11. — Ciascuna graduatoria diventa esecutiva dopo l'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione, il quale accerta la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti.

Il conferimento dei posti che saranno reperiti ai sensi dell'art. 4 della citata legge 13 marzo 1958, n. 248, sarà disposto per ciascun ruolo, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, salvo le riserve previste dalle norme vigenti a favore degli invalidi di guerra, per fatti di guerra e per causa di servizio.

§ 12. — Coloro che, dopo l'approvazione delle graduatorie di cui sopra, avranno la possibilità di essere iscritti nei ruoli speciali transitori saranno invitati a presentare, nel termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ministeriale, data che sarà accertata con la ricevuta di ritorno della relativa raccomandata:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che l'aspirante gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

c) certificato generale del casellario giudiziario:

d) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatto di guerra, per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'adempimento dei doveri di insegnante. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medico collegiale gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante o di personale insegnante tecnico pratico e tecnico. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dalla iscrizione nei ruoli speciali transitori;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) regolarmente aggiornata, annotata dalle eventuali benemerenze e campagne di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo) e munita della marca da bollo di L. 300 sul primo foglio e da L. 200 su ogni intercalare (le marche devono essere annullate dall'Ufficio del registro). Coloro che, pur avendo concorso alla leva non hanno prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco. Il certificato di esito di leva deve contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Gli aspiranti che si trovino alle armi debbono presentare un certificato rilasciato dal comando del Corpo cui appartengono, comprovante la loro condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano, salvo a produrre all'atto del congedamento, regolare copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

f) originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la validità del periodo minimo di servizio richiesto, semprechè tale titolo di studio non sia il medesimo di quello indicato nella lettera *c)* del paragrafo 5.

Tutti i certificati sopra indicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

I professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio, indicati nel precedente paragrafo 2, saranno invitati a produrre, in luogo dei documenti sopra elencati, semprechè abbiano la possibilità di essere iscritti nei ruoli speciali transitori di cui alla legge 13 marzo 1958, n 248, un certificato in carta legale dal quale risulti la loro permanenza in servizio con la relativa qualifica (insegnante di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio) Detto certificato sarà rilasciato dai capi d'istituto interessati.

§ 13. — Decade dall'iscrizione nei ruoli speciali transitori chi non abbia prodotto, entro il termine sopra specificato, tutti i certificati indicati nel precedente paragrafo.

I documenti formalmente imperfetti saranno restituiti agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di ricezione dei documenti stessi.

§ 14. — Per quanto altro occorre per l'esecuzione della presente ordinanza che non sia in essa espressamente richiamato o previsto, valgono le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236.

Roma, addì 21 maggio 1958

Il Ministro: Moro

Tabella di valutazione dei titoli degli aspiranti all'iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante delle scuole secondarie statali del Territorio di Trieste.

1. *Idoneità o abilitazione all'insegnamento corrispondente ai posti per i quali si chiede l'iscrizione.*

All'idoneità vengono attribuiti 100 punti, più un coefficiente di 2 in ragione di ogni voto oltre i 70

All'abilitazione conseguita per esami e alla laurea e diploma abilitante, i cui punteggi debbono essere riportati a 100 vengono attribuiti 50 punti più un coefficiente di 2 punti in ragione di ogni voto oltre i 60

Ai punteggi spettanti per i titoli di cui sopra è aggiunto un coefficiente fisso di 10 punti, quando l'idoneità o l'abilitazione sia stata conseguita specificatamente per la cattedra cui il candidato concorre

Punti

2. *Servizio scolastico*

a) per ogni anno di servizio prestato dopo il conseguimento della laurea, del diploma o di altro titolo sufficiente per l'ammissione al concorso, per non meno di 7 mesi e di sei ore settimanali, in scuole secondarie governative, pareggiate o legalmente riconosciute

per i primi 4 anni, per anno 7
dal 5° al 10° anno per anno 5,5
dall'11° al 25° anno, per anno . . 4

b) per ogni anno di servizio prestato come sopra, per almeno 5 mesi per ogni anno del punteggio come sopra attribuito . 3/4

c) per ogni qualifica di « ottimo » conseguita nelle scuole secondarie governative o pareggiate nell'ultimo triennio di insegnamento 3

d) per ogni qualifica di « valente » conseguita nelle scuole secondarie governative o pareggiate nell'ultimo triennio di insegnamento 2

e) per ogni qualifica di « buono » conseguita nelle scuole secondarie governative o pareggiate nell'ultimo triennio di insegnamento (1) 1

f) servizio prestato nella scuola popolare per l'intera durata dei corsi previsti dalla lettera *c*) dell'art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, per gli insegnamenti per i quali sia richiesto il titolo di insegnante di scuola secondaria 4

g) per l'insegnamento in corsi d'istruzione secondaria o professionale per partigiani, ex internati, perseguitati politici, emigrati, lavoratori, ecc., autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dai Provveditorati agli studi o dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica nonchè per l'insegnamento in scuole secondarie per i periodi inferiori a quelli previsti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) o per orario settimanale inferiore alle 6 ore (2) fino a 8

h) per ogni anno di incarico universitario per insegnamento affine a quello cui si riferisce il concorso da 8 a 12

i) per ogni anno di servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università, per insegnamento affine a quello cui si riferisce il concorso (3) da 6 a 10

3. *Titolo di studio e di cultura.*

a) titolo di laurea o diploma richiesto per l'insegnamento delle tabelle di concorso, compresi i titoli di per se stessi abilitanti già valutati ai fini del punteggio relativo al titolo di abilitazione (4):

per ogni voto superiore ai 66 fino a 100 . 0,75
per ogni voto oltre i 100 1
per la lode 4

b) laurea o diploma specifico (5) . . . 10

c) idoneità o abilitazioni parziali per esami, lauree o diplomi, parzialmente abilitanti, rispetto agli insegnamenti corrispondenti ai posti per i quali si chiede l'iscrizione . da 6 a 30

d) titoli di esercizio professionale attinenti all'insegnamento di materie professionali nelle scuole ed istituti d'istruzione media tecnica (6) . . fino a 12

e) altri titoli di studio e di cultura . . . fino a 10

f) pubblicazioni . . . . . . fino a 20

4. *Valutazioni speciali* (fino a un massimo di 40 punti).

1) servizio militare prestato in reparti partecipanti alle operazioni di guerra:

per ogni anno 4
per frazione di anno 2

punteggio supplementare per ogni anno di ritardo nel conseguimento della laurea o del diploma dovuto a servizio in reparti combattenti o partigiani, limitatamente al periodo 1940-45 o fino al ritorno dalla prigionia o dalla deportazione . 4

2) croce al merito di guerra (qualunque ne sia il numero quando trattisi di distinzioni avute per una stessa guerra) 2

3) croce di guerra al valor militare . . . 6
4) avanzamento per meriti di guerra . . 6
5) medaglia di bronzo al valor militare . . 10
6) medaglia d'argento al valor militare . . 18
7) promozione per merito di guerra . . . 18
8) medaglie d'oro al valor militare oppure ordine militare d'Italia 30
9) ferite in combattimento - ciascuna . . 3
10) servizio d'infermiera presso enti delle Forze armate partecipanti alle operazioni di guerra:

per ogni anno 2
per frazione di anno 1

11) perseguitati per motivi politici o di razza che provino tale loro qualità a norma dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373 . . 20

12) vedove e orfani di guerra o di caduti civili per fatti di guerra, profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana che provino tale loro qualità a norma del decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948 e del decreto Ministeriale 10 giugno 1948 20

5. *Detrazioni*

per ciascuna qualifica di « insufficiente » riportata negli anni scolastici dal 1945-46 in poi . 25
per punizioni disciplinari . . . . . da 5 a 20
per pubblicazioni negative . . . . . da 5 a 30
per altri demeriti . . . . fino a 15

Note:

(1) La valutazione del servizio scolastico e della qualifica è attribuita secondo le indicazioni di cui alle lettere da *a*) ad *e*), a coloro che in ciascun anno abbiano prestato servizio per uno stesso insegnamento o per i periodi di tempo ivi determinati. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento in un intero corso comporti meno di sei ore settimanali. La scuola secondaria di avviamento professionale e la scuola tecnica si considerano, a tal fine, come unico organismo scolastico.

E' valutato per intero, sempre in rapporto alla durata in ciascun anno scolastico, l'insegnamento prestato in scuola dello stesso grado o di grado superiore rispetto alla scuola cui appartiene la cattedra a concorso, quando si tratti dello stesso o di insegnamento affine, e valutato per la metà in ogni altro caso. In questa ultima misura è valutato ogni anno di servizio di istruttore assistente nei convitti nazionali prestato dopo il conseguimento della laurea, e per ogni quarto dell'intero ogni anno di servizio prestato nelle scuole elementari ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034. Il servizio nei convitti e nelle scuole elementari non è cumulabile per uno stesso anno con quello di cui alle lettere da *a*) ad *f*), la sua valutazione, insieme con quella del servizio nelle scuole secondarie, non può superare nel complesso i limiti previsti dal terzo comma della presente nota. L'insegnamento nelle classi di collegamento e nella prima classe degli istituti tecnici è considerato, agli effetti della valutazione di cui alla presente tabella, di primo grado.

Il servizio è valutato per un massimo di dieci anni. Non sono valutati servizi prestati anteriormente al 1932-33.

A candidati a posti di ruolo speciale transitorio per posti per i quali in nessun tipo di scuole esiste identica cattedra di ruolo ordinario il servizio, se prestato per l'insegnamento stesso, è valutato fino a 25 anni, ma non anteriormente all'anno scolastico 1922-23.

Nei confronti dei candidati appartenenti ai ruoli ordinari dei professori delle scuole secondarie gli ultimi dieci anni di servizio di ruolo nelle scuole stesse sono valutati senza la riduzione di cui sopra. Il servizio di ruolo ordinario precedente gli ultimi dieci anni e per un massimo di un altro quinquennio è valutato punti 2 per anno.

Il servizio d'iscrizione prestato nei ruoli speciali transitori, a decorrere dal 1° ottobre 1951, per coloro che siano stati nominati ai posti reperiti dal Governo militare alleato, è pure valutato per intero.

Alla stessa stregua del servizio nelle scuole secondarie è valutato il servizio militare prestato, dopo il conseguimento della laurea o del diploma prescritto per l'ammissione al concorso, dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purchè non si tratti di servizio di leva iniziato dopo il 25 aprile 1945. La massima qualifica è attribuita al servizio militare nell'anno 1945-46.

Ugualmente è valutato il periodo successivo nei confronti dei reduci dalla prigionia rimpatriati dopo la fine dell'anno

anzidetto, nel qual caso è attribuita la massima qualifica anche per il 1946-47 se il periodo da computare sia almeno di 5 mesi. La deportazione civile è equiparata alla prigionia di guerra. Coloro che per motivi politici o di razza non poterono, durante il cessato regime, ottenere supplenze o incarichi, hanno diritto alla valutazione del periodo di deportazione e quello di esclusione dall'insegnamento per motivi politici o di razza, si considerano come servizio scolastico prestato nella cattedra alla quale si riferisce il concorso. In nessuno dei casi di cui al presente comma, tenuto conto anche di eventuali servizi scolastici precedenti, possono essere superati i limiti di tempo indicati nel terzo comma.

(2) Il punteggio per i servizi di cui alla lettera *g*) è complessivo, qualunque sia il numero degli anni di servizio e il numero dei corsi tenuti La valutazione, fino al massimo previsto, terra conto della durata e della natura dei servizi stessi.

(3) I servizi di cui alle lettere *h*) e *i*) non sono cumulabili in uno stesso anno, fra di loro nè con gli altri servizi. La loro valutazione non può superare il massimo di cinque anni Nella valutazione complessiva di questi con gli altri servizi si applicano i limiti di cui al terzo comma della nota n 1

(4) Le lauree e i diplomi diversamente classificati devono essere riportati a 110

(5) Ai candidati idonei o abilitati non va attribuito il coefficiente di cui alla lettera *b*)

(6) Tali titoli sono valutati solo nei concorsi a cattedre di materie professionali nelle scuole ed istituti d istruzione media tecnica.

Il Ministro. MORO

Tabella di valutazione dei titoli degli aspiranti all'iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante tecnico-pratico e tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione media e tecnica del Territorio di Trieste.

1 *Idoneità corrispondente ai posti dei ruoli per i quali si chiede l'iscrizione*

All'idoneità vengono attribuiti 100 punti, più un coefficiente di 2 in ragione di ogni voto oltre i 70.

	Punti
2 *Servizio scolastico.*	
a) per ogni anno di servizio di dodici mesi in scuole secondarie statali, pareggiate o legalmente riconosciute:	
per i primi 4 anni: per ogni anno . .	7
dal 5° al 10° anno: per ogni anno . .	5,5
b) per ogni anno di servizio prestato come sopra, per almeno 8 mesi in ogni anno:	
del punteggio come sopra attribuito . .	2/3
c) per ogni qualifica di « ottimo » conseguita nelle scuole secondarie governative o pareggiate nell'ultimo triennio di servizio (1) . . .	3
d) per ogni qualifica di « valente » conseguita nelle scuole secondarie governative o pareggiate nell'ultimo triennio di servizio (1) .	2
e) per ogni qualifica di « buono » conseguita nelle scuole secondarie governative o pareggiate nell'ultimo triennio di servizio (1) . .	1
f) per il servizio in corsi d istruzione secondaria o professionale per partigiani, ex internati, perseguitati politici, emigrati, lavoratori, ecc., autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dai Provveditorati agli studi o dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica nonchè per il servizio in scuole secondarie per periodi inferiori a quelli previsti dalle lettere *a*), *b*) o per orario settimanale inferiore alle 6 ore (2), fino a . . .	8
3 *Titoli di studio e di cultura.*	
a) diploma richiesto per l'ammissione ai relativi concorsi ordinari (3):	
per ogni voto superiore ai 60 fino a 100 .	0,75
per ogni voto oltre i 90 e fino a 100 . .	1
b) diploma specifico (4) . .	10
c) idoneità per esami, parziale rispetto ai posti dei ruoli per i quali si chiede l'iscrizione .	da 6 a 30
d) titoli di esercizio professionale attinenti ai posti per i quali si chiede l'iscrizione . .	fino a 12
e) altri titoli di studio e cultura	fino a 10
f) pubblicazioni	fino a 20
4. *Valutazioni speciali* (fino a un massimo di 40 punti)	
Servizio militare prestato in reparti partecipanti alle operazioni di guerra:	
per ogni anno	4
per frazione di anno	2
Punteggio supplementare per ogni anno di ritardo nel conseguimento del diploma, dovuto a servizio in reparti combattenti, limitatamente al periodo 1940-45 e fino al ritorno dalla prigionia o dalla deportazione	4
croce al merito di guerra (qualunque ne sia il numero quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra)	2
croce di guerra al valor militare . . .	6
avanzamento per meriti di guerra . . .	6
medaglia di bronzo al valor militare . .	10
medaglia d'argento al valor militare . .	18
promozione per merito di guerra . . .	18
medaglia d'oro al valor militare . . .	30
ferite in combattimento: ciascuna . . .	3
Servizio d'infermiera presso enti delle Forze armate partecipanti alle operazioni di guerra:	
per ogni anno	4
per frazione di anno	2
perseguitati per motivi politici o di razza che provino tale loro qualità a norma dell'art 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n 373 . .	20
vedove e orfani di guerra o di caduti civili per fatti di guerra; profughi dei territori di confine o dell'Africa italiana che provino tale loro qualità a norma del decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948 e del decreto Ministeriale 10 giugno 1948	20
5. *Detrazioni.*	
Per ciascuna qualifica di « insufficiente » riportata negli anni scolastici dal 1945-46 in poi .	25
per punizioni disciplinari	da 5 a 20
per pubblicazioni negative	da 5 a 30
per altri demeriti	fino a 15

Note:

(1) E' valutato per intero, sempre in rapporto alla durata in ciascun anno scolastico, il servizio prestato in scuola dello stesso grado o di grado superiore rispetto alla scuola cui appartiene il posto, quando si tratti dello stesso o di servizio affine e valutato per la metà in ogni altro caso.

Il servizio è valutato per un massimo di dieci anni. Non sono valutati i servizi prestati anteriormente al 1932-33.

Alla stessa stregua del servizio nelle scuole secondarie è valutato il servizio militare prestato, dopo il conseguimento del diploma prescritto per l'ammissione al concorso, dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46 purchè non si tratti di servizio di leva iniziato dopo il 25 aprile 1945. La massima qualifica è attribuita al servizio militare dell'anno 1945-46.

Egualmente è valutato il periodo successivo nei confronti dei reduci dalla prigionia rimpatriati dopo la fine dell'anno anzidetto nel qual caso e attribuita la massima qualifica anche per il 1946-47 se il periodo da computare sia almeno di otto mesi La deportazione civile è equiparata alla prigionia di guerra Coloro che per motivi politici o di razza non poterono, durante il cessato regime, ottenere supplenze o incarichi, hanno diritto alla valutazione del periodo corrispondente Il servizio militare, il periodo di deportazione e quello di esclusione dal servizio per motivi politici o di razza si considerano come servizio scolastico prestato nel posto nel cui ruolo si chiede l'iscrizione In nessun caso di cui al presente comma, tenuto conto anche di eventuali servizi scolastici precedenti, possono essere superati i limiti di tempo indicati nel secondo comma

(2) Il punteggio per i servizi di cui alla lettera *f*) è complessivo, qualunque sia il numero degli anni di servizio e il numero dei corsi tenuti La valutazione, fino al massimo previsto terra conto della durata e della natura dei servizi stessi.

(3) I diplomi diversamente classificati devono essere riportati a 100

(4) Ai candidati idonei non va attribuito il coefficiente di cui alla lettera *b*).

Il Ministro: MORO

(2683)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 maggio 1958.
Proroga della gestione commissariale straordinaria del comune di Montecatini Terme.

Relazione illustrativa al decreto prefettizio n. 880 *Gab. datato* 20 *maggio* 1958, *concernente la proroga della gestione commissariale del comune di Montecatini Terme.*

Con decreto Presidenziale 11 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52 del 1° marzo 1958, il Consiglio comunale di Montecatini Terme veniva sciolto per i motivi specificati nella relazione ministeriale annessa al provvedimento, ed al Comune veniva nominato un commissario straordinario nella persona del vice prefetto ispettore dott. Giovanni Santini. Il 1° giugno 1958 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Il predetto funzionario, che ha già adottato un complesso di concreti provvedimenti amministrativi ed assunto diverse iniziative delle quali alcune tuttora in corso di espletamento, ha dovuto porre allo studio anche svariate importanti questioni di carattere urgente ed indilazionabile la cui realizzazione impone la continuazione della gestione commissariale fino al termine massimo consentito dalle vigenti leggi.

Per tali considerazioni si ritiene necessaria la proroga di altri tre mesi decorrenti dal 2 giugno 1958 della gestione straordinaria del comune di Montecatini Terme, importante centro termale in campo internazionale, che viene disposta con odierno decreto prefettizio ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n 2839, richiamato in vigore dall'articolo 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Pistoia, addì 20 maggio 1958

Il prefetto: ABBATE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1958, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Montecatini Terme e venne nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso il vice prefetto ispettore dott. Giovanni Santini;

Considerato che col 1° giugno prossimo venturo verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, del quale fa parte integrante, venga prorogata per altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione del commissario straordinario del comune di Montecatini Terme, affidata al vice prefetto ispettore dott. Giovanni Santini, è prorogata cogli stessi poteri di cui al decreto Presidenziale 11 febbraio 1958, per tre mesi con decorrenza 2 giugno 1958.

Pistoia, addì 20 maggio 1958

Il prefetto: ABBATE

(2732)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Pontida (Bergamo).

Con decreto commissariale n. 370 60869, in data 3 maggio 1958, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Pontida (Bergamo), di un'area edificatoria della supeficie di mq. 165,33, sita in Pontida, indicata nel catasto comunale al mapp. n 80 *d*, pag. 1120, da utilizzarsi per la costruzione di un consultorio pediatrico.

(2631)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diploma di laurea

Il dott Dante De Luca, nato a Agugliano (Ancona) il 17 aprile 1903, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 29 luglio 1927, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1926 27.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(2719)

La dott ssa Iside Catanzano, nata a Milano il 6 giugno 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere rilasciatole dalla Università di Firenze in data 28 luglio 1942, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1941-42.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(2721)

Diffida per smarrimento di certificato di specializzazione

Il sig Aldo Alaibac, nato a San Cesario di Lecce il 13 dicembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di specializzazione in dermosifilopatica rilasciatogli dalla Università di Roma in data 5 agosto 1946, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne dà notizia ai sensi dell art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2720)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958 (registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1958, registro n. 15 Difesa-Marina, foglio n 213), è stato respinto perche inammissibile il ricorso straordinario proposto dal capitano di fregata Alessandro Senzi avverso la decisione del Ministro per la difesa n. 8114/3/1 in data 6 novembre 1956

(2559)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6986 in data 16 maggio 1958, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno e il dott. Gerardo Sica è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente stesso per la durata di mesi due.

(2657)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto in data 10 marzo 1958, relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia di Bucine, con sede in Bucine (Arezzo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 maggio 1958, si revoca ad ogni effetto di legge il precedente provvedimento in data 10 marzo 1958 relativo allo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, della Società cooperativa edilizia di Bucine, con sede in Bucine (Arezzo), ed alla nomina di un liquidatore nella persona del dott Fratini Antonio.

(2611)

Nomina del Comitato di sorveglianza della Cooperativa edile bagnolese, con sede in Bagnolo Mella

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 maggio 1958, è stato nominato ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Comitato di sorveglianza della Cooperativa edile bagnolese, con sede in Bagnolo Mella, composto del geom Lorenzo Ferrari, presidente, avv. G. Battista Todeschini e Faustino Frittoli, membri.

(2506)

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa tra pescatori « Risorgimento », con sede in Bolsena

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 maggio 1958, il per. agr Colombo Mazziotti e stato nominato liquidatore della Cooperativa tra pescatori « Risorgimento », con sede in Bolsena, in sostituzione del dott. Umberto Guidotti, dimissionario.

(2507)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Saluberrima domus », con sede in Bergamo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 maggio 1958, la Società cooperativa edilizia « Saluberrima domus », con sede in Bergamo, costituita con atto del notaio dott Piero Valsecchi in data 23 luglio 1948, e stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore

(2680)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 27 maggio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,80	624,81	624,87	624,75	624,83	624,82	624,80	624,81	624,82
$ Can.	—	646,75	646,75	646,75	645,60	646,37	647 —	646,40	646,62	646,75
Fr. Sv. lib.	—	145,80	145,80	145,83	145,80	145,81	145,815	145,50	145,80	145,80
Kr. D.	—	90,235	90,25	90,25	90,22	90,25	90,24	90,25	90,24	90,25
Kr. N.	—	87,24	87,27	87,265	87,20	87,26	87,25	87,25	87,25	87,25
Kr. Sv.	—	120,66	120,68	120,67	120,60	120,77	120,64	120,75	120,68	120,60
Fól.	—	164,75	164,71	164,715	164,75	164,73	164,70	164,75	164,73	164,75
Fr. B.	—	12,52	12,525	12,52125	12,51	12,52	12,52125	12,50	12,52	12,515
Fr. Fr.	—	148 —	148,06	147,93	148,75	147,98	148,04	148 —	147,95	147,80
Fr. Sv. acc.	—	142,72	142,72	142,75	142,72	142,76	142,72	142,73	142,76	142,70
Lst.	—	1745,90	1746,125	1745,875	1745 —	1746 —	1745,50	1746,05	1746,12	1745,75
Dm. occ.	—	149,14	149,125	149,15	149 —	149,12	149,12	149,12	149,14	149,10
Scell. Aust.	—	24,08	24,08	24,08125	24 —	24,08	24,08	24,07	24,08	24,075

Media dei titoli del 27 maggio 1958

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	62,75
Id. 3,50 % 1902	59,45
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	84,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,25
Id. 5 % 1936	97,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	85,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1958

Valuta	
1 Dollaro USA	624,845
1 Dollaro canadese	646,875
1 Franco svizzero lib.	145,822
1 Corona danese	90,245
1 Corona norvegese	87,257
1 Corona svedese	120,655
1 Fiorino olandese	164,707
1 Franco belga	12,521
100 Franchi francesi	147,985
1 Franco svizzero acc.	142,735
1 Lira sterlina	1745,687
1 Marco germanico	149,135
1 Scellino austriaco	24,081

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1958

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1958 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1957 al 30 aprile 1958			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1957		5.415		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	2.139 401		1.875.433	
– residui	132.621		432.411	
Totale		2.272.022		2.307.844
In conto movimento capitali – competenza	42.344		77 391	
– residui	19.921		22.824	
Totale		62.265		100.215
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.335 389		2.151.613	
Conti correnti	6.316.001		6.344 925	
Incassi da regolare	1 095.127		1.052.795	
Altre gestioni	2.834.067		2.704.090	
Totale		12.580 584		12.253 423
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	3.288		3.449	
Pagamenti da regolare	89 907		125.166	
Altri crediti	5.235.945		5.464 044	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	27.103		17.641	
Totale		5.356 243		5.610 300
Totale generale incassi e pagamenti		20.276.529		20 271 732
Fondo di cassa al 30 aprile 1958				4.747
Totale a pareggio		20.276.529		20 276.529

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 aprile 1958 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.747	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	352		
Pagamenti da regolare	77 501		
Altri crediti	615.147		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	37.538		
Totale crediti		730 538	
In complesso			735.284
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.101 640		
Conti correnti	438.795		
Incassi da regolare	68.832		
Altre gestioni	358.857		
Totale debiti			3 .968 12
Situazione del Tesoro (passività)			3 232 839
Circolazione di Stato (metallica) al 30 aprile 1958	48.737		

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del tesoro DI CRISTINA

(2782)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1958

ATTIVO

Voce		Parziali	Importo
Oro in cassa	L.		4.229.086.136 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		11.412.081 941 —
Portafoglio su piazze italiane	»		358.693.295.086 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		173.467.931 —
Anticipazioni	»		73.749.577.382 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		1.070.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		70.893.907.646 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		65.593.671.765 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		1.191.183.446.725 —
Partite varie	»		3.310.505.868 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'articolo 9 legge 14-12-51 n. 1325 in L. 2.461.800.000)	L.		90 227.268.329 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		330 000 000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		33.789.832.761 —
Spese	»		6.242.116.029 —
	L.		2.807.179.885.570 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		4.563.475.324.827 —
	L.		7.370.655.210.397 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		30.960 999 —
TOTALE GENERALE	L.		7.370.686.171.396 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		1.746.843.087.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		16.321.651.781 —
Depositi in conto corrente liberi	»		110.495.854.051 —
Conti correnti vincolati	»		753.092.280.259 —
Creditori diversi	»		156.894.195.157 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	53.918.580.258 —	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	40.276.474.545 —	
			13.642.105.713 —
Rendite del corrente esercizio	»		6.362.178.832 —
	L.		2.803.651.353.293 —
Capitale sociale	L.	300 000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.910.262.809 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.318.269.468 —	
			3.528.532.277 —
	L.		2.807.179.885.570 —
Depositanti	»		4.563.475.324.827 —
	L.		7.370.655.210.397 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		30 960.999 —
TOTALE GENERALE	L.		7.370.686 171.396 —

(2781)

Il Governatore MENICHELLA

Il Ragioniere generale PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Castrovillari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497,

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Castrovillari, con la retribuzione iniziale di L. 399 600 annue lorde.

Art 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza,

2) la data ed il luogo di nascita,

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico,

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione,

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia ovvero copia notarile di esso,

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (tassa di bollo L 200)

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico ed altri titoli che ritengano di esibire a dimostrazione della loro capacità e attitudine al servizio di medico carcerario

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente

Art 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, ai sensi dell'art 3 del regio decreto legge 30 ottobre 1924, n 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1958

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1958
Registro n. 28 *Grazia e giustizia, foglio n.* 245. — BOVIO

(2709)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a duecentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza riservato agli ufficiali in servizio temporaneo di polizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto del 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, registro n 14, foglio n 360, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a duecentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti i successivi decreti del 10 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1957, registro n 25, foglio n 376, e del 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1958, registro n 5, foglio n 290, con i quali è stata modificata la composizione della stessa Commissione;

Vista la lettera del Presidente del Consiglio di Stato in data 1° aprile 1958, prot 228 Gab., con la quale viene comunicato che per sopravvenuti impedimenti personali il dottor Barra Caracciolo Alfonso non può ulteriormente assolvere l'incarico di presidente della Commissione ed in sua vece viene designato il consigliere di Stato dott. Daniele Nicola.

Decreta:

Il consigliere di Stato dott Daniele Nicola viene nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a duecentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in sostituzione del dott. Barra Caracciolo Alfonso.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1958

p *Il Ministro:* BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1958
Registro n. 10 *Interno, foglio n* 277

(2728)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi nei vari ruoli dell'Amministrazione finanziaria indetti con decreto Ministeriale 15 novembre 1957.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1958, registro n. 3 Finanze, foglio n. 181, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 40 del 15 febbraio 1958, con il quale sono stati indetti, tra gli altri, i seguenti concorsi per esami:

1) Concorso ad un posto di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;

2) Concorso a quarantacinque posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza,

3) Concorso a trenta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali,

4) Concorso a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione,

5) Concorso a trentacinque posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dei concorsi nelle carriere direttive della Amministrazione finanziaria, di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, 4, quelle pratiche del concorso ad un posto di chimico in prova nella carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette avranno luogo in Roma, presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette, via della Luce, 34-b.

Le predette prove di esame si svolgeranno secondo il seguente diario:

1) Concorso ad un posto di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette:

Prove scritte: 16 e 17 giugno 1958, ore 8;
Prove pratiche: con inizio dal 18 giugno 1958, ore 8.

2) Concorso a quarantacinque posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza:

Prove scritte: 24, 25 e 26 giugno 1958, ore 8.

3) Concorso a trenta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:

Prove scritte: 23, 24 e 25 giugno 1958, ore 8.

4) Concorso a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione:

Prove scritte: 26, 27 e 28 giugno 1958, ore 8.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso a trentacinque posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, 4, e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Messina, Milano, Palermo e Napoli nei giorni 19, 20 e 21 giugno 1958, ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1958
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 309. — BENNATI.

(2753)

PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto 7 marzo 1957, n. 2721, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto, vacanti in provincia di Sondrio;

Considerato che l'apposita Commissione esaminatrice, nominata con decreto 28 novembre 1957, n. 27193, ha ultimati i lavori di espletamento del concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse.

1. Felesina dott. Remo	punti 49,856	su 100
2. Galli dott. Giovanni	» 48,804	»
3. Tischler dott. Alfredo	» 48,418	»
4. Zanchi dott. Pietro	» 46,066	»
5. Chiodo dott. Giuseppe	» 43,761	»
6. Bianchi dott. Benvenuto	» 42,912	»
7. Maurelli dott. Aldo	» 42,635	»
8. Marturano dott. Giovan Battista	» 42,598	»
9. Almini dott. Benedetto	» 42,045	»
10. Ceciliani dott. Battista	» 41,113	»
11. Paleari dott. Giuseppe	» 39,507	»
12. Garbellini dott. Mario	» 39,454	»
13. Levi dott. Cristoforo	» 39,090	»
14. Salvotti dott. Aldo	» 35,460	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 16 maggio 1958

Il prefetto: ZECCHINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Sondrio, di cui al bando 7 marzo 1957, n. 2721,

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori, per ciascun posto messo a concorso,

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Felesina dott. Remo: Tirano, 2ª condotta comunale;
2) Galli dott. Giovanni: Caiolo, condotta comunale,
3) Tischler dott. Alfredo: Bianzone, condotta comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 16 maggio 1958

Il prefetto: ZECCHINO

(2768)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.